

N. 2379 REPERTORIO

N. 1011 RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE

"Tecnomed - Fondazione dell'Universita' degli

Studi di Milano - Bicocca"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre dicembre duemilaotto

23/12/2008

in Milano, nel mio studio in Corso Venezia n. 18.

Avanti a me **Olivia Barresi**, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, alla presenza dei signori:

- FRANCESCO FLORIAN, nato a Lucca il giorno 3 maggio 1967, residente in Milano, Viale Cassiodoro n. 12;

- LISA DELLUPI, nata a Sesto San Giovanni (Mi) il giorno 19 ottobre 1982, residente in Sesto San Giovanni (Mi), Via Saint Denis n. 205,

testimoni a me noti ed idonei,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- **MAGNIFICO RETTORE PROF. MARCELLO FONTANESI**, nato a Roma il giorno 13 agosto 1939,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Rettore dell'

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA"

con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, ove per la carica domicilia, C.F. 12621570154, a quanto infra autorizzato giusta deliberazioni del Senato Accademico di detta Universita' in data 10 settembre 2007, 3 dicembre 2007 e 8 settembre 2008, nonche' del Consiglio d'Amministrazione di detta Universita' in data 25 settembre 2007, 20 novembre 2007 e 22 luglio 2008, deliberazioni che, in copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E" ed "F".

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

PREMETTE

i) che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 254, in data 24 maggio 2001, veniva emanato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388";


ii) che, con le delibere richiamate in comparizione ed allegate sub "A", "B", "C" e "D" al presente atto, l'"Universita' degli Studi di Milano - Bicocca" (di seguito "l'Universita'") procedeva ad approvare lo statuto di una fondazione ai sensi del predetto D.P.R. 254/2001;

iii) che l'Universita', in seguito alle richiamate delibere del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione, con nota 22851 in data 17 dicembre 2007, procedeva ai sensi di legge ad inoltrare richiesta di parere al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (di seguito "il Ministero") relativo allo statuto della costituenda fondazione;

iv) che il Ministero con propria comunicazione in data 27 febbraio 2008, prot. 1270, esprimeva alcune osservazioni in riferimento allo statuto inoltrato, alla luce del predetto regolamento adottato con D.P.R. 254/2001;

v) che, con le delibere richiamate in comparizione ed allegate sub "E" ed "F" al presente atto, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione

Registrato a Milano il 12 GENNAIO 2009  
al n. 347 AT Esatti € 324,00  
di cui € 162,00 per imp. reg.  
e € 156,00 per imp. bollo



dell'Università procedevano ad approvare lo statuto con le citate modifiche (richieste dal Ministero, di cui al precedente punto iv);

vi) che il Ministero con propria comunicazione in data 8 ottobre 2008, prot. n. 3910, esprimeva, ai sensi del succitato D.P.R. 254/2001, parere favorevole in ordine alla costituzione della Fondazione; comunicazione che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "G";

vii) che e', quindi, intenzione di detta Università, come sopra rappresentata, procedere alla costituzione della fondazione di diritto privato con struttura conforme alle disposizioni regolamentari di cui sopra ed alle osservazioni inoltrate dal Ministero.

#### --- CIO' PREMESSO ---

L'"Università degli Studi di Milano - Bicocca", così come sopra rappresentata, dichiara e stipula quanto segue.

1. E' costituita una Fondazione denominata

#### --- "Tecnomed - Fondazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca" ---

con sede in Monza, Ospedale S. Gerardo, Via Pergolesi n. 33 (D 2S).

2. La Fondazione e' costituita per lo svolgimento di attività strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico con particolare riguardo alle applicazioni cliniche diagnostiche e terapeutiche di tecnologie biomediche di ultima generazione.

In particolare la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione di strutture ad alta tecnologia biomedica e di gestire tutte le attività connesse. A tali fini può realizzare e gestire, nell'ambito della programmazione dell'ente di riferimento, strutture di edilizia universitaria e strutture di servizio a supporto dell'attività istituzionale dello stesso.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione favorisce le relazioni con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

3. A costituire il fondo di dotazione della Fondazione, il Fondatore, come sopra rappresentato, ed in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2008, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "H", conferisce a titolo gratuito alla medesima la somma di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

4. La Fondazione e' costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da 20 (venti) articoli viene dal Richiedente approvato e, unitamente ai testimoni, con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "I".

5. In ossequio a quanto previsto dall'allegato statuto, il Rettore dell'Università, con proprio decreto in data 11 dicembre 2008 reg. n. 0023912, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "L", ha proceduto alla nomina del Presidente della Fondazione in persona della Prof.ssa MARIA CARLA GILARDI, nata a Milano il giorno 11 agosto 1956, residente in Milano, Via C. Poma n. 21, codice fiscale GLR IMCR 56M51 F205D.

6. Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dalla Presidente della Fondazione, alla quale vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari (ivi compresa la

facolta' di accendere e disporre di conti correnti e/o depositi bancari, nonche' di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorita' competente ai fini del riconoscimento, nonche' ai fini dell'iscrizione in registri od elenchi speciali.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

**La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.**

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, alla presenza dei testimoni, al Richiedente che lo approva e lo sottoscrive, unitamente ai testimoni, con me Notaio alle ore dieci.


Consta di tre facciate fin qui, di un foglio, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano.

F.TO MARCELLO FONTANESI

F.TO FRANCESCO FLORIAN

F.TO LISA DELLUPI

F.TO OLIVIA BARRESI

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive-style name, possibly 'L. Dellupi', written vertically.

**“Tecnomed - Fondazione dell'Universita' degli  
Studi di Milano - Bicocca”**

**Art. 1**

**Costituzione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 59 comma 3 della L. 388/2000 e del DPR 254/2001, una Fondazione denominata **“Tecnomed - Fondazione dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca”**, con sede in Monza, Ospedale S. Gerardo, Via Pergolesi n. 33 (D 2S).

La Fondazione ha come ente di riferimento l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca ed opera esclusivamente nell'interesse della Universita'.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non puo' distribuire utili.

Lo Statuto e' deliberato unitamente all'atto costitutivo dall'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca previa acquisizione del parere del MIUR.

**Art. 2**

**Scopi**

La Fondazione e' costituita per lo svolgimento di attivita' strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico con particolare riguardo alle applicazioni cliniche diagnostiche e terapeutiche di tecnologie biomediche di ultima generazione.

In particolare la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione di strutture ad alta tecnologia biomedica e di gestire tutte le attivita' connesse. A tali fini puo' realizzare e gestire, nell'ambito della programmazione dell'ente di riferimento, strutture di edilizia universitaria e strutture di servizio a supporto dell'attivita' istituzionale dello stesso.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione favorisce le relazioni con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.


**Art. 3**

**Attivita' istituzionali, strumentali, accessorie e connesse**

Coerentemente con le proprie finalita', la Fondazione promuove, organizza e sostiene progetti, eventi e ricerche anche interdisciplinari riguardanti lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici che integrano i risultati della ricerca di base con quella clinica di 'imaging', la caratterizzazione strumentale, preclinica e clinica di nuove tecnologiche diagnostiche e terapeutiche, gli studi applicativi clinici nel settore della diagnostica per immagini e radioterapia.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione puo':

1. promuovere e sostenere le attivita' didattiche, formative e di ricerca nel campo della diagnostica per immagini e radioterapia;
2. svolgere attivita' di alta consulenza e formazione direttamente e tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
3. stipulare ogni atto e contratto, compreso l'assunzione di mutui, anche per il finanziamento di operazioni deliberate, tra cui a titolo esemplificativo l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di beni immobili;
4. amministrare e gestire i beni di cui abbia il possesso o la detenzione;
5. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
6. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al



perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

7. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; tale partecipazione non può superare il 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale.

8. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, convegni curando la pubblicazione degli atti e favorendo le relazioni con il sistema culturale nazionale ed internazionale;

9. istituire premi e borse di studio;

10. svolgere attività volte alla raccolta di fondi e finanziamenti per il perseguimento dei propri scopi.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dal Fondatore all'atto della costituzione;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'ente di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 6, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

#### **Art. 5**

##### **Fondo di gestione**

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 17

#### **Art. 6**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla disposizioni di cui agli artt. 2423 e segg. C.C. ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere trasmessa all'ente di riferimento.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assumere obbligazioni nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Gli impegni possono essere presi direttamente dal Presidente della Fondazione, o, se individuato, dal Direttore Generale.

Eventuali avanzi di gestione sono impiegati per la ricostituzione eventuale

del patrimonio o per il miglioramento delle attività della Fondazione.  
E' esclusa la distribuzione di utili, avanzi o riserve durante tutta la vita della Fondazione, fatte salve disposizioni di legge in tal senso.

#### **Art. 7**

##### **Membri della Fondazione**

Sono membri della Fondazione: il Fondatore, i Partecipanti istituzionali e i Partecipanti

#### **Art. 8**

##### **Fondatore**

E' Fondatore l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

#### **Art. 9**

##### **Partecipanti istituzionali e Partecipanti**

Possono divenire Partecipanti istituzionali le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti, previo gradimento della Fondazione e dell'Universita', che contribuiscono al fondo di dotazione e al fondo di gestione mediante un contributo pluriennale in denaro, beni o servizi, in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, versino occasionalmente un contributo in denaro in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sia i Partecipanti istituzionali che i Partecipanti possono finanziare progetti specifici negli ambiti di pertinenza della Fondazione.

La qualifica di Partecipante istituzionale e Partecipante dura per tutto il tempo in cui e' versato il contributo.

#### **Art. 10**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 11**

##### **Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione; e' nominato dal Rettore dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca per quattro anni e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato scientifico.

Alla scadenza puo' essere rinominato.

Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni pubbliche e private e adotta tutti gli atti che per necessita' ed urgenza non possono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.


#### **Art. 12**

##### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione ispirandosi ai principi di economicita', efficacia ed efficienza nell'ambito dei programmi e dei piani approvati.

Il Consiglio e' composto da un numero di membri pari a 7, compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede.

Oltre il Presidente, l'Universita' Bicocca nomina 4 membri, un membro e'



designato dal MIUR e uno dai Partecipanti istituzionali, di concerto con i Partecipanti.

E' validamente costituito con la presenza di almeno 4 membri, compreso il presidente, e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti restano in carica per quattro esercizi e possono essere rinominati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale.

Il Consiglio provvede:

1. a deliberare il piano delle attivita' previo parere del comitato scientifico ai sensi del successivo articolo 14;
2. ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
3. a deliberare sull'impiego del patrimonio e sull'utilizzo degli avanzi di gestione;
4. a deliberare in merito a convenzioni e contratti;
5. a deliberare l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisizioni;
6. a elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni;
7. a deliberare sull'ammissione di nuovi partecipanti.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. La convocazione, effettuata anche a mezzo fax, e' disposta almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza purché ciascun partecipante possa essere identificato e sia in grado di intervenire e di deliberare contestualmente allo svolgimento della discussione.

#### **Art. 13**

##### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi e dei programmi generali, cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, predispone gli schemi di bilancio preventivo e conto consuntivo. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

#### **Art. 14**

##### **Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico e' organo consultivo della Fondazione ed e' composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da altri 4 (quattro) membri scelti tra esperti, anche stranieri, nelle attivita' di pertinenza della Fondazione. Dei 4 (quattro) esperti, 2 (due) sono nominati dall'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, 1 (uno) e' designato dal MIUR e 1 (uno) scelto dai partecipanti istituzionali.

Esprime parere sui programmi scientifici e le attivita' annuali e pluriennali, e definisce gli aspetti culturali e scientifici delle manifestazioni di rilevante importanza.

#### **Art. 15**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il Collegio e' composto da tre Revisori titolari e due supplenti.

L'Universita', con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, designa il Presidente che e' scelto tra i magistrati della Corte dei Conti ed un componente supplente.

L'Universita', con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, designa gli altri due componenti titolari ed un supplente scegliendoli tra i dipendenti del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.

Tutti i componenti devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

#### **Art. 16**

##### **Incompatibilita'**

La carica di Presidente della Fondazione e' incompatibile con qualunque carica ricoperta negli organi collegiali di governo dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, con la carica di Preside di Facolta' e Direttore di Dipartimento dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca.

Le incompatibilita' di cui al precedente comma valgono anche per la carica di consigliere di amministrazione della Fondazione e di Direttore Generale.

#### **Art. 17**

##### **Rapporti tra la Fondazione e l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca**

L'ente di riferimento definisce le linee guida dell'attivita' della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.


L'ente di riferimento approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale delle attivita' della Fondazione, nonche' il "Piano di attivita' annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attivita', deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.

I rapporti tra l'ente di riferimento e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attivita' sono regolati da apposite convenzioni che specificano contenuti ed aspetti economici.

Ai fini di quanto sopra le convenzioni stabiliscono eventualmente gli apporti in termini di spazi, attrezzature e quanto altro necessario al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

I beni immobili vengono conferiti alla Fondazione in comodato d'uso gratuito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' e vincolati al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, i beni mobili vengono conferiti in locazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita', per la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla suddetta delibera ad un canone annuo commisurato al valore e all'uso dei beni stessi.

Al termine di ogni biennio l'ente di riferimento verifica l'attuazione delle linee guida di attivita' e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. La verifica e' svolta in base ad una relazione trasmessa dal Presidente della





Fondazione al Rettore dell'Università sulle attività intraprese e la relativa gestione. La relazione deve essere approvata dagli organi accademici dell'Università. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni l'ente di riferimento può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati.

La Fondazione può sviluppare iniziative proposte dai Partecipanti istituzionali purché finanziariamente sostenibili e compatibili con gli scopi della Fondazione.

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono regolati dal codice civile.

L'eventuale distacco temporaneo di personale dall'Università degli Studi di Milano Bicocca alla Fondazione è regolata dalle leggi e dai CCNL vigenti.

All'atto della costituzione della Fondazione le attività relative al Centro Ciclotrone PET ed al Centro di Eccellenza Laboratorio di Neuroimmagini Cognitive e Cliniche intrattenute dall'Università, anche con soggetti terzi, sono trasferite alla Fondazione.

#### **Art. 18**

##### **Rapporti tra la Fondazione e Enti terzi**

I rapporti di collaborazione, assistenza, consulenza, servizio della Fondazione verso enti terzi, pubblici e privati, sono regolati da apposite convenzioni che specificano contenuti, aspetti economici e modalità di gestione dei rapporti.

#### **Art. 19**

##### **Scioglimento e liquidazione**

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione l'ente di riferimento nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'ente di riferimento.

L'ente di riferimento provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

#### **Art. 20**

##### **Modifiche di Statuto**

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione o dagli organi accademici dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Sono deliberate dagli organi accademici dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, previa acquisizione del parere del MIUR.

F.TO MARCELLO FONTANESI

F.TO FRANCESCO FLORIAN

F.TO LISA DELLUPI

F.TO OLIVIA BARRESI